

**TRIBUNALE DI TERAMO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI**

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

**Gestore della crisi: Avv. Berardo Di Ferdinando**

**Ricorrente: Caporale Fabrizio**  
**assistito da: Avv. Lucio Campana**

## **Premessa e scopo dell'incarico**

Il sottoscritto Avv. Berardo Di Ferdinando, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 28 Marzo 1971, codice fiscale DFRBRD71C28H769X, domiciliato presso il proprio Studio in Teramo, Via della Banca n. 14, pec: [diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it](mailto:diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it), iscritto all'Ordine Forense di Teramo al n. 1016;

### **premessato che**

- il Signor Caporale Fabrizio, c.f. CPRFRZ65P28A345E, residente a Tortoreto (TE) in via Livatino n. 22 (da ora anche semplicemente “*debitore*”) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Campana del Foro di Teramo (c.f. CMPLCU64M26L103Y, mail [avv.luciocampana@gmail.com](mailto:avv.luciocampana@gmail.com), PEC [lucio.campana@pec-avvocatiteramo.it](mailto:lucio.campana@pec-avvocatiteramo.it), fax 0861-1850750), ha depositato in data 26 settembre 2020 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi dell'O.D.C.E.C. di Teramo per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi con riguardo al proprio stato di sovraindebitamento, procedura alla quale è stato assegnato il n. 40/2020 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
  - il debitore ha scelto di definire il proprio stato di sovraindebitamento con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII*;
  - con provvedimento in data 16 Novembre 2020, lo scrivente veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Teramo quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (**doc. 01**);
  - in data 20 novembre 2020, il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (**doc. 02**);
- in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

### **dichiara**

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Teramo;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, è stato iscritto al numero progressivo 23, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli

amministratori della società o dell'ente oppure della società che lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

\*\*\*

## Sommario

<b>Condizioni preliminari di ammissibilità .....</b>	<b>4</b>
<b>Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII).....</b>	<b>6</b>
<b>Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)).....</b>	<b>7</b>
<b>La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII) .....</b>	<b>14</b>
<b>Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII).....</b>	<b>14</b>
<b>Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII) .....</b>	<b>15</b>
<b>Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII).....</b>	<b>26</b>
<b>Parere favorevole sulla richiesta di concessione delle misure protettive e di inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delega di pagamento .....</b>	<b>26</b>

\*\*\*

## Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, per le ragioni *infra* indicate;
- riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII che definisce tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore". Sul punto lo scrivente gestore ha effettuato verifiche presso il sistema Camerale, dal quale ha avuto l'allegato riscontro negativo non risultando il soggetto iscritto al RRII (**doc. 02 bis**).
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, per le ragioni espresse nel punto che precede;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Sul punto, il sottoscritto ha constatato che il sig. Caporale aveva precedentemente richiesto all'O.C.C. la nomina di professionista con funzioni di O.C.C. ex art. 15 L. 3/2012 (cfr. all. 010 del ricorso) nel procedimento iscritto al n. 2235/2018 R.G.V.G. del Tribunale di Teramo. L'allora G.D. Dott. Giovanni Cirillo aveva nominato detto professionista nella persona del Dott. Giovanni Mattucci. Tuttavia è risultato che il "Piano del consumatore" del 20-12-2019 (cfr. all. 011 del ricorso), presentato al Tribunale di Teramo, è stato dichiarato inammissibile con decreto datato 22 gennaio 2020 (n. cro-nol. 1312/2020, R.G. n. 2235/2018) (cfr. all. 012 del ricorso) per carenza di documentazione a supporto, e non per presenza di atti in frode o sovraindebitamento colpevole o per assenza di meritevolezza. Sul punto, giova precisare che la Suprema Corte, con ordinanza 26 novembre 2018 n. 30.534, ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) "*deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura*". Il debitore non ha usufruito dei benefici della precedente procedura, non avendo la stessa avuto alcuna esecuzione da parte del professionista con funzioni di OCC, in ragione del rigetto della domanda, né, giocoforza, ha beneficiato di eventuale esdebitazione. Il gestore pertanto ritiene ammissibile la domanda successivamente formulata dal ricorrente, essendo lo stesso facoltizzato a riformulare nuova proposta di composizione della crisi, comunque risalente ad epoca anteriore all'ultimo quinquennio;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sul punto il gestore manifesta parere favorevole per le ragioni di cui *infra*.

\*\*\*

### **Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata**

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni a far data dal ricorso;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore, meglio elencata in calce al ricorso introduttivo, e quella acquisita dallo scrivente gestore, meglio elencata in calce.

\*\*\*

### **Attività preliminari del gestore della crisi**

In data 12 Gennaio 2021, lo scrivente ha tempestivamente inoltrato, nei termini, ad Enti ed Uffici fiscali, competenti in base all'ultimo domicilio del debitore (Tortoreto), la comunicazione ex art. 9, co. 3 – *bis*. 3, L. 3/2012 (**docc. 03 e 04**).

Prevvia istanza ex art. 15 L. 3/2012 (**doc. 05**) e successiva autorizzazione concessagli dal Tribunale di Teramo (**doc. 06**), lo scrivente ha effettuato accesso

- all'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, acquisendo l'allegato *report* (**doc. 07**);
- acquisito l'allegata visura della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (**doc. 08**);
- effettuato in data 04/03/2021 incontro col sig. Caporale come da allegato verbale (**doc. 09**);
- acquisito, per il tramite del legale del debitore, Avv. Lucio Campana, ogni documentazione utile alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Espletati plurimi approfondimenti istruttori da parte dello scrivente, che hanno richiesto ben tre proroghe dei termini da parte dell'O.C.C. (**docc. 10 – 13**), l'esponente ha verificato le posizioni debitorie del sig. Caporale, richiedendo ai creditori aggiornamenti sulle posizioni debitorie.

In data 05/05/2025, a seguito di ricezione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte del debitore, per il tramite del proprio legale, il sottoscritto ha ulteriormente richiesto aggiornamento ai creditori delle rispettive posizioni (**doc. 14**), pervenendo riscontro da:

- Agenzia delle Entrate di Teramo (**doc. 15**);
- Bper banca Spa (**doc. 16**);
- Compass Spa (**doc. 17**);

- Tempesta Dott. Paolo (**docc. 18 e 19**);
- Fides Spa (**doc. 20**).

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal ricorrente in ordine alla propria situazione debitoria sono state verificate dallo scrivente.

\*\*\*

### **Situazione familiare del debitore**

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia, risulta composto unicamente dal **debitore** Caporale Fabrizio, c.f. CPRFRZ65P28A345E, residente in Tortoreto (TE) in via Livatino n. 22, impiegato in forza presso il Comune di L'Aquila, come attestato dalla documentazione versata dal ricorrente.

\*\*\*

### **Nucleo familiare del debitore:**

Il debitore vive da solo in Tortoreto (TE) in via Livatino n. 22, ove è residente da oltre un anno, come comprovato dalla certificazione di stato di famiglia allegata al ricorso.

\*\*\*

### **Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)**

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Signor Caporale Fabrizio, discendono da spese di Giustizia sostenute nell'ambito di giudizi civili, da mutuo ipotecario, da cessione del quinto dello stipendio e cessione con delega di pagamento del quinto della retribuzione, da finanziamenti chirografari e da saldi a debito derivanti da fido di conto corrente.

L'indebitamento, infatti, si manifesta col sisma che ha colpito la città di L'Aquila nel 2009, ove all'epoca il debitore risiedeva, a seguito del quale, com'è noto, i debiti bancari e fiscali, inizialmente sospesi, hanno generato arretrati rivelatisi poi insostenibili dal debitore, dai disagi logistici derivati dal sisma e dalle vicissitudini personali e familiari, che hanno costretto il debitore a destinare le proprie finanze ai familiari anche per estinguere debiti accumulatisi nel corso del tempo. L'insufficienza delle finanze disponibili ha costretto il debitore a vendere nell'anno 2015 un bene immobile, il cui corrispettivo è stato utilizzato per sostenere il nucleo familiare e far fronte ai debiti accumulatisi a causa della temporanea stasi dei pagamenti concessa a seguito del sisma, in particolare per aiutare economicamente la minorenni [REDACTED] nipote della sua compagna [REDACTED] [REDACTED] all'epoca conviventi, essendo all'epoca il debitore unico percettore di reddito.

Altra parte consistente dell'indebitamento è da ascriversi all'esito sfavorevole dei contenziosi incardinati nei confronti degli istituti di credito, basati su elaborati peritali di parte redatti dalla società SDL Centrostudi Srl in Brescia, rivelatisi non corretti e comunque non recepiti dai Giudici Istruttori. Sul punto, lo scrivente ha verificato che, anche a seguito di procedimenti civili e penali avviati da ex clienti della prefata società, la stessa è balzata agli onori delle cronache e risulta oggi dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia, come può evincersi dalla documentazione reperita in rete (**docc. 21 e 22**). Al riguardo, tenuto conto della "non conoscenza" da parte del debitore degli aspetti matematico giuridici della materia bancaria e finanziaria, non può ascriversi allo stesso alcuna responsabilità e/o colpa nella decisione di intraprendere detti giudizi e nel sostenerne le iniziali, e pur non esigue, spese peritali di parte. Non di poco impatto è stato altresì l'esito negativo del giudizio intrapreso presso la società ITAS Assicurazioni, per richiedere l'escussione della cd. "Polizza di Tutela Legale". I successivi eventi nefasti derivanti dalla malattia diagnosticata alla compagna del debitore e dalla rottura del femore patita dalla madre dello stesso, hanno ulteriormente compromesso la situazione economico finanziaria del debitore.

In definitiva, lo scrivente ritiene insussistente la malafede, colpa grave e la frode, del debitore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, definito dall'attuale Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d'ora innanzi CCII) ovverosia "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*". Sul punto, non può dubitarsi che l'indebitamento e l'assunzione delle obbligazioni nei confronti degli istituti di credito e società finanziarie, siano derivanti da circostanze estranee alla sua volontà, imprevedute ed imprevedibili, che ne hanno compromesso irreversibilmente la situazione economica. Ad avviso dello scrivente sussiste il profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, posto che le stesse sono state in parte adempiute e che l'impossibilità al completo adempimento è derivata da circostanze imprevedibili verificatesi successivamente alla loro contrazione.

Non sono state compiute operazioni di natura distrattiva e volte a ridurre la garanzia patrimoniale, con una condivisibile prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore.

\*\*\*

### **Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento, determinato dalle ragioni sopra esposte.

Come si evince dalla documentazione depositata dal debitore, il patrimonio prontamente liquidabile (entro i prossimi dodici mesi) è insufficiente a coprire le passività scadute, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

\*\*\*

### Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII. La documentazione prodotta appare congrua, ed esaustiva.

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del Signor Caporale sono state poi riportate in una tabella riepilogativa, suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

### CREDITORE IN PREDEDUZIONE

(€)

O.C.C. ODCEC di Teramo, <a href="mailto:protocollo@pec.occteramo.it">protocollo@pec.occteramo.it</a> ,	importo comprensivo di oneri ed accessori) quale residuo del compenso rideterminato in € 12.345,32, in conformità al d.m. n. 202/2014, <u>in prededuzione come da allegato provvedimento del Referente (doc. 23)</u>	10.901,32
--	--	-----------

\*\*\*

### DEBITI IPOTECARI

(€)

ISEO SPV, e per essa doValue Spa (credito ceduto da Banca Intesa Sanpaolo, già UBI, già Banca 24-7)	saldo debitore da mutuo ipotecario, n. finanziamento 2004672 di originari € =180.000,00= erogati 12 luglio 2004, <u>in via privilegiata ipotecaria</u> , con prelazione derivante da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo del 12/07/2004 in favore di Banca 24-7 – rif. atto di precetto (doc. 24)	<b>152.986,99</b>
---	--	-------------------

\*\*\*

### DEBITI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

(€)

Avv. Lucio Campana, già difensore e ora anche <i>advisor</i> del	Compensi forensi maturati in 3 processi civili: 1) 1° grado Caporale-UBI, n. 527-2015 RGC (€ 9.231,06); 2) 1° grado Caporale-ITAS n. 1714-2018 RGC (€	3 note spese giudiziali: 1) 23-5-2018; 2) 30-5-2019;	31.427,84
--	---	--	-----------



proponente	9.443,54); 3) 2° grado Caporale-ITAS, n. 959-2019 RGC (€ 12.753,24), <u>in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.</u>	3) 06-12-2022.	
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto di ruolo del 29/03/2024, <u>in privilegio (docc. 25 e 26)</u>	Precisazione del credito del 29/03/2024	2.567,80
Equitalia Giustizia	Avviso 2023_EQG_GCG_00001316649 - Sentenza civile 680-2023 Corte Appello L'Aquila, <u>in privilegio</u>	Condanna a pagare 2^ volta Contributo Unificato di € =777,00=	825,11
Regione Abruzzo	bolli auto targate DG860BH e CW737FM		2.064,66
<b>TOTALE</b>			<b>36.885,41</b>

\*\*\*

## DEBITI CHIROGRAFARI

(€)

Unione Banche Italiane	Spese di lite giudizio di 1° grado Caporale-UBI n. 527-2015 RGC, liquidate con sentenza Trib. n. 171-2018 (giustificativo allegato al presente piano, sub all. 32), <u>in via chirografaria</u>	Liquidati € 13.400 + 15% RSG + 4% CPA + 22% IVA	19.552,21
Itas Mutua Ass.ni	Spese di lite giudizio di 1° grado Caporale-ITAS n. 1714-2018 RGC, liquidate con ordinanza Trib. 13-07-2019 ex art. 702-ter cpc, <u>in via chirografaria</u>	Liquidati € 2.800 + 15% RSG + 4% CPA + 22% IVA	4.085,54
Itas Mutua Ass.ni	Spese di lite giudizio di 2° grado Caporale-ITAS n. 959-2019 RGC, liquidate con sentenza Corte d'Appello n. 680-2023, <u>in via chirografaria</u>	Liquidati € 6.946 + 15% RSG + 4% CPA + 22% IVA	10.135,05
CTU Dott. Paolo Tempesta	Compenso professionale, <u>in via chirografaria</u>	Avviso parcella n. 4-2018 giudizio n. 527-2015 RGC	2.410,72
FIDES spa (gruppo Banca Desio)	Contratto 14-04-2015 prestito personale FIDES n. 738507, <u>in via chirografaria</u>	Importo finanziato a lordo € =37.440,00= per mesi 120, rata mensile € 312,00	624,00
Dynamica Retail	Delega 14-04-2018 cessione quinto dello stipendio n. 0000049155 – debito	importo finanziato €	6.516,00

	residuo al 30.2.2025, <u>in via chirografaria</u>	21.720,00, per mesi 120, rata mensile € 181,00	
Compass gruppo medio banca	Prestito personale 19-11-2018 n. 19954300 (Importo finanziato € 21.720,00 lordi, rata mensile € 252,94, per 84 mesi), <u>in via chirografaria</u>	Atto precetto Compass (notificato a Caporale il 09-06-2023) di €	16.283,70
Bper banca	Fido di scoperto sul conto corrente n. 106944 acceso presso la filiale BPER sita a L'Aquila in via XX Settembre, <u>in via chirografaria</u>		2.000,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto di ruolo del 29/03/2024, <u>in privilegio (cfr. docc. 25 e 26)</u>	Precisazione del credito del 29/03/2024	1.482,41
<b>TOTALE</b>			<b>63.089,63</b>

\*\*\*

### **La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)**

Il debitore Signor Caporale Fabrizio, come già anticipato, è titolare di patrimonio immobiliare, come appresso analiticamente descritto:

#### **Fabbricati**

Bene n. 1 – Diritti pari al 50% *pro indiviso* della piena proprietà di fabbricato sito a L'Aquila, quartiere Santa Barbara, via Colombo Andreassi n. 3, distinto al NCEU Fg. 80, P.lla 1218, diritti valutati in euro 66.725,00 come da elaborato peritale giurato a firma dell'Ing. Pierluigi De Amicis in data 21/11/2024 prodotto dal debitore, il cui contenuto si ritiene attendibile.

Bene n. 2 – Diritti pari alla piena proprietà di fabbricato sito a L'Aquila, località Colle di Roio, via Strada provinciale n. 5, distinto al NCEU Fg. 4, P.lla 1749, Sub. 3, gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo del 12/07/2004 in favore di Banca 24-7 (oggi Intesa Sanpaolo Spa); l'immobile è stato valutato in euro 53.000,00 (in cifra tonda) come da elaborato peritale giurato del 02/02/2025 a firma dell'Ing. Pierluigi De Amicis, prodotto dal debitore, il cui contenuto si ritiene attendibile.

Valore di stima terreni (particelle.1743, 1745, 1747) = (1655) mq x € 0,26 €/mq = € 430,30, Quota relativa ai box privi di titoli edilizi = Totale valore € 3.430,30, come da relazione di stima a firma del Geom. Marco Centinaro del 14/02/2019, il cui contenuto si ritiene attendibile.

\*\*\*

#### **Patrimonio mobiliare**

##### **Beni mobili**

Il debitore ha dichiarato di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore espressamente indicati dagli artt. 514 e seguenti c.p.c.;

risulta titolare:

- di conto corrente bancario presso BPER, n. 106944, il cui saldo liquido e contabile negativo finale al 30 giugno 2024 è -2.000,00 Euro, ove viene canalizzato lo stipendio del sig. Caporale;
- di essere contitolare di altro conto corrente presso la stessa BPER, n. 160272, cointestato assieme al proprio fratello [REDACTED] e alla loro madre, Signora [REDACTED] Caporale, codice fiscale [REDACTED] (AQ), il cui saldo liquido e contabile finale al 30 giugno 2024 è =13,01= Euro;
- di carta prepagata BPER, con saldo al 25 settembre 2024 di € =0,03.

\*\*\*

### Beni mobili registrati

Il Signor Caporale Fabrizio è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Autovettura Fiat Punto immatricolata anno 2007, targata DG860BH, del valore di mercato stimato € =1.000,00;

Autovettura Ford KA immatricolata anno 2005, targata CW737FM, del valore di mercato stimato € =500,00.

Lo scrivente gestore ritiene congruo il valore documentato dal debitore, stante la vetustà di immatricolazione dei mezzi e la difficile reperibilità dei pezzi di ricambio.

Il debitore ha dichiarato di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore e di quelli rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.

### Valore stimato del patrimonio complessivo

PATRIMONIO IMMOBILARE	€
<b>Diritti pari al 50% <i>pro indiviso</i>, non gravati da ipoteca, della piena proprietà di abitazione sita a L'Aquila in via Colombo Andreassi n. 3</b> , distinta al NCEU Foglio 80, particella 1218, sub 9 e 12, categoria A/2 e c/2 e C/6. La quota di comproprietà risulta gravata da diritto di abitazione sull'intero ex art. 540 c.c., opponibile ai creditori, costituito in favore della sig.ra [REDACTED] madre del debitore) – <u>valore riferito al 50%</u>	66.725,00
<b>Piena proprietà Fabbricato a L'Aquila, via Strada provinciale n. 5</b> , <u>gravato da ipoteca</u> , distinto al NCEU del Comune di L'Aquila al Fg. 4, P.lla 1749, Sub. 3, piano T-1, zona censuaria 6, cat. A/7, classe 1, consistenza vani 6: Sup. cat. totale mq. 114, escluse aree scoperte, 111 mq., rendita catastale € 557,77, con tutte le servitù attive e passive.	53.000,00
<b>Piena proprietà Terreni siti a L'Aquila</b> , distinti al NCT del Comune di L'Aquila al Fg. 4, p.lla 1743, Qualità seminativo, Classe 1, Superficie mq. 850, R.D. € 3,29, R.A. € 2,19; al Fg. 4, p.lla 1745, Qualità seminativo, Classe 1, Superficie mq. 345,	3.430,30

R.D. € 1,49, R.A. € 0,99 ed Fg. 4, p.lla 1747, Qualità seminativo, Classe 1, Superficie mq. 420, R.D. € 1,63, R.A. € 1,08	
<u>Totale patrimonio immobiliare</u>	123.155,30
<b>PATRIMONIO MOBILARE</b>	<b>€</b>
Autovettura Fiat Punto immatricolata anno 2007, targata DG860BH	1.000,00
Autovettura Ford KA immatricolata anno 2005, targata CW737FM	500,00
<u>Totale patrimonio mobiliare</u>	1.500,00
<b>TOTALE VALORE DEL PATRIMONIO</b>	<b>124.655,30</b>

\*\*\*

**Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni** (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Il ricorrente ha dichiarato che, nel quinquennio antecedente alla data del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- non risultano posti in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio;
- non risultano posti in essere atti in frode al ceto creditorio;
- non vi sono atti impugnati dai creditori.

Quanto dichiarato trova conferma nella documentazione prodotta dal debitore, verificata dallo scrivente.

\*\*\*

**Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare** (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Il Signor Caporale svolge esclusivamente l'attività di funzionario pubblico come dipendente del Comune di L'Aquila, con contratto a tempo indeterminato dal 15 maggio 1996 e retribuzione mensile pari a circa € =1.800,00= netti circa, per 13 mensilità annuali gravata da tre trattenute, e precisamente:

- a) Trattenuta derivante da pignoramento presso terzi promosso da Compass Banca spa ed iscritto al n. 1097/2023 R.G.E. del Tribunale di Teramo, le cui somme sono state oggetto di assegnazione, come da ordinanza allegata (**doc. 27**);
- b) Trattenuta derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con Fides Spa il 14/04/2015;
- c) Trattenuta derivante contratto di prestito con delega del quinto dello stipendio stipulata con Dinamica Retail Spa il 10/04/2018.

Quanto dichiarato trova conferma dalla documentazione, prodotta dal ricorrente, delle banche dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari, nonché dai dichiarativi fiscali e dalle risultanze del S.I.C.

Il signor Caporale Fabrizio ha regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate i dichiarativi fiscali relativi alle ultime tre annualità fiscali. I dati reddituali del Signor Caporale dichiarati nell'ultimo triennio sono stati riscontrati dallo scrivente e risultano essere i seguenti:

Mod. 730 - 2022 (anno di imposta 2021): € =29.676,00= di reddito imponibile;

Mod. 730 - 2023 (anno di imposta 2022): € =31.318,00= di reddito imponibile;

Mod. 730 - 2024 (anno di imposta 2023): € = 31.479,00= di reddito imponibile.

### **Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII**

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente risulta composto soltanto dal medesimo, come confermato dall'allegato certificato di stato di famiglia (**doc. 36**).

Per la quantificazione delle spese per il mantenimento della famiglia, il debitore ha effettuato calcolo dell'incidenza media mensile dei consumi su base annua, come da tabella di seguito riportata:

Descrizione	Importo (€)
<b>Utenze domestiche € 249,30, di cui:</b>	
- energia elettrica;	59,88
- gas metano	150,22
- acqua	20,00
- TIA - TARI	19,20
Offerta attiva su 3 cellulari "iliad" in famiglia (al mese € 5,99 + 7,99 + 9,99)	23,97
Locazione abitazione a Tortoreto	500,00
Assicurazione e bollo (2 veicoli)	61,19
Carburante e manutenzione veicolo	80,00
Spese alimentari	220,00
Servizi sanitari e spese per la salute	70,00
Abbigliamento	50,00
<b>TOTALE (€)</b>	<b>1.254,46</b>
***	***
<b>Retribuzione percepita:</b>	<b>1.850,00</b>
<b>Differenza disponibile per la presente procedura:</b>	<b>595,54</b>
<b><u>arrotondata ad €</u></b>	<b><u>600,00</u></b>

Il gestore della crisi condivide le risultanze del calcolo formulato dal ricorrente, anche in ragione del fatto che il valore complessivo delle spese familiari non supera i parametri dell'Istituto Nazionale di Statistica per la Regione Abruzzo.

\*\*\*

### **La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dal sottoscritto gestore della crisi con comportamento collaborativo;

dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

\*\*\*

### **Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)**

I presumibili costi della procedura sono riepilogati nella tabella che segue:

<b>Compenso O.C.C.</b>				<b>10.901,32</b>
<b>FONDO SPESE per:</b>				
PEC della procedura				366,00
Oneri trascrizione procedura su immobili (294 * 3)				900,00
Oneri trascrizione procedura su mobili reg.				200,00
Gestione conto corrente della procedura				500,00
<b>TOT. FONDO SPESE</b>				<b>1.966,00</b>

Tali costi saranno sostenuti dal debitore, eventualmente mediante utilizzo e/o acquisizione da parte della procedura, delle somme accantonate dal terzo pignorato Comune di L'Aquila, nella procedura esecutiva mobiliare n. 1097/2023 R.G.E.M., definita con ordinanza di assegnazione emessa dal

Tribunale di Teramo il 12/05/2025 (cfr. doc. 27), tuttavia considerata inopponibile alla presente procedura sulla scorta del principio di cui alla sentenza n. 65/2022 della Corte Costituzionale.

**A tal riguardo, lo scrivente, ad avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, trasmetterà al terzo pignorato Comune di L'Aquila nota, con la quale verrà rappresentato che la provvista oggetto di accantonamento è stata appostata dal debitore nella piano di ristrutturazione in parola al fine di fornire alla procedura le provviste per il fondo spese di cui sopra, avente natura prededucibile e che, pertanto, il pagamento al creditore procedente sarebbe lesivo della *par condicio creditorum*.**

**Al fine di cui sopra, il sottoscritto provvederà al deposito di istanza di concessione delle misure protettive delle somme di cui sopra, per la ragioni anzidette.**

\*\*\*

### **Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)**

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta quanto segue:

**Finanziamento Compass (gruppo medio banca) del 19 novembre 2018. Prestito personale n. 19954300: importo finanziato € 21.366,82**

Per la valutazione del merito creditizio, si procederà a ritroso dall'ultimo finanziamento: Compass (gruppo medio banca) del 19 novembre 2018. Prestito personale n. 19954300: importo finanziato € 21.366,82.

Nel compimento di tale valutazione, sono stati presi quali riferimenti tutti i seguenti impegni finanziari pregressi che il debitore aveva assunto:

- 1) 12 luglio 2004 (vedi dichiarazione 2005), mutuo ipotecario venticinquennale di € =180.000,00= da Banca Intesa Sanpaolo (già UBI, già Banca 24-7), con rata mensile oscillante di € =900,00=, perché a tasso variabile;
- 2) 14 aprile 2015 (vedi dichiarazione 2016), finanziamento decennale di € =37.440,00= lordi, erogato dalla FIDES spa (gruppo Banca Desio), con rata mensile di € =312,00= (all. 117, Modello 730/2015, redditi 2014);
- 3) 14 aprile 2018 (vedi dichiarazione 2019), finanziamento decennale di € =21.366,82= lordi, erogato dalla finanziaria Dinamica Retail, con rata mensile di € =181,00= (all. 117a, Modello 730/2018, redditi 2017);
- 4) 19 novembre 2018 (vedi dichiarazione 2019), prestito personale Compass Spa n. 19954300. Importo finanziato € 21.720,00 lordi, rata mensile € 252,94, per 84 mesi (cfr. all. 117, Modello 730/2018, redditi 2017),

per cui le rate mensili sullo stipendio del debitore erano di complessivi € =1.393,00=.

Impiegando la scala di equivalenza richiamata dall'art. 68 comma 3 CCII, ed utilizzando il foglio di calcolo del merito creditizio elaborato dall'ODCEC di Roma, reperibile al seguente indirizzo

[https://www.odcec.roma.it/files/2021\\_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20credizio.xlsx](https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20credizio.xlsx) è stata effettuata una valutazione, utilizzando quale base di calcolo la situazione reddituale nell'anno 2017, essendo il suo ultimo contratto di finanziamento del 19 novembre 2018. Prendendo quale base di calcolo il reddito netto complessivo annuo del 2017, di € =21.491,00= (cfr. Modello 730/2018 dei redditi 2017) e moltiplicando € =1.653,15= per 13 mensilità dà € =21.491,00= di retribuzione netta annua totale, diviso 12 dà € =1.790,91= netti ogni mese. Le risultanze sono nella tabella che segue.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	<b>€ 1.790,91</b>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	<b>2018</b>
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	<b>€ 490,75</b>
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	<b>1</b>
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )	<b>1,50</b>
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	<b>€ 736,13</b>
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	<b>€ 1.393,00</b>
Residuo reddito disponibile mensile	<b>(A - B - C) -€ 338,22</b>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	<b>-€ 338,22</b>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	<b>12,15%</b>
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	<b>12</b>
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	<b>7</b>
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>	<b>-€ 19.072,58</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data .....	<b>€ 21.366,82</b>
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	<b>NO</b>
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

DETTAGLIO del Foglio xls di calcolo sovrastante									
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE				DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021				Numero componenti	Ulteriori maggiorazioni
Anno	Importo mensile (importo annuo /12 mensilità)	Importo annuo *13 mensilità	Ammontare dell'assegno mensile					Parametro	
2010	445,82	5.349,89	411,53	indicare numero componenti	1	1,00	1	1	
2011	452,96	5.435,56	418,12	Contrassegnare con "X" se ci sono figli disabili	x	0,5	2	1,57	
2012	464,75	5.577,00	429,00	Contrassegnare con "X" se ci sono 3 figli			3	2,04	
2013	479,16	5.749,90	442,30	Contrassegnare con "X" se ci sono 4 figli			4	2,46	
2014	484,43	5.813,21	447,17	Contrassegnare con "X" se ci sono 5 figli			5	2,85	
2015	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli minorenni			6	3,2	
2016	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli < 3 anni			7	3,55	
2017	485,41	5.824,91	448,07	<b>COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA</b>		<b>1,50</b>	8	3,9	
2018	490,75	5.889,00	453,00				9	4,25	
2019	496,16	5.953,87	457,99				10	4,6	
2020	498,15	5.977,79	459,83				figli disabili		0,5
2021	498,64	5.983,64	460,28				3 figli		0,2
2022	0,00	0,00					4 figli		0,35
2023	0,00	0,00					5 figli		0,5
							figli minorenni		0,2

In questo caso anche a voler ritenere che (in presenza di un mutuo 1<sup>a</sup> casa della durata di 25 anni garantito da ipoteca su immobile) la valutazione del merito creditizio non debba essere compiuta a priori dall'istituto finanziatore, è evidente che l'ultimo finanziamento in ordine di tempo erogato in favore del proponente il 19 novembre 2018 di € =21.366,82=, da Compass Banca spa di L'Aquila, ha violato il merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. In particolare, con un reddito mensile netto effettivo 2017 di =1.790,91= e il complessivo importo di € =1.393,00= di preesistenti rate mensili (€ =900,00=



per il mutuo ipotecario di 25 anni del 12-07-2004, € =312,00= per il finanziamento del 14-04-2015 con la FIDES, ed € =181,00= per il finanziamento del 10-04-2018 con la Dinamica Retail), alla data del 19 novembre 2018 non residuava un reddito disponibile mensile, come risulta dal “Foglio XLS di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore” sopra riportato.

È evidente che la Compass Banca spa di L’Aquila (gruppo medio banca) non ha correttamente svolto la disamina del merito creditizio di Fabrizio CAPORALE, così aggravando colpevolmente il suo indebitamento, erodendo in maniera irreversibile “...l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile”. Le conseguenze di tale violazione comportano, così come disposto dall’art. 69, co. 2, CCII che: “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*”.

Per quanto concerne l’esame del merito creditizio degli ulteriori finanziamenti, successivi al mutuo ipotecario del 2004 (peraltro assistito da garanzia reale), il scrivente ritiene che, fatta eccezione per quest’ultimo, i successivi finanziamenti abbiano violato il merito creditizio ed eroso il minimo vitale fissato in euro 736,13, in quanto la sommatoria dei relativi ratei mensili è di importo superiore a detto limite minimo di sopravvivenza. A tal riguardo, il sottoscritto ha esaminato le dichiarazioni reddituali delle annualità di stipula dei predetti finanziamenti, prodotte dal debitore.

\*\*\*

### **Esposizione della proposta**

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

- 1.assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
- 2.dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- 3.trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

### **La proposta formulata dal ricorrente prevede:**

- **n. 13 rate annue per otto anni (attingendo anche alla 13ma mensilità, per complessive n. 104 rate) di € 600,00 cadauna, per un totale di € 62.400,00;**
- **maxirata finale, mediante utilizzo parziale del T.F.S. da percepire nell’anno 2033 (anno della messa in quiescenza del ricorrente) di € 57.352,73;**

**La somma complessiva che il ricorrente propone di versare ammonta ad € 119.752,73 (comprensiva di fondo spese di procedura di euro 1.966,00).**

Per quanto concerne la cessione di parte del T.F.S. da percepire, lo scrivente ne ha verificato la concreta fattibilità anche alla luce degli allegati estratti previdenziali INPS ed INPGI (**docc. 28 e 29**), ed in considerazione degli anni di servizio e dell’età pensionabile che il ricorrente avrà raggiunto nell’anno 2033.

\*\*\*

Per la valutazione della correttezza e della fattibilità della proposta, lo scrivente riporta di seguito la tabella riepilogativa delle componenti attive del patrimonio del debitore, **potenzialmente aggredibili dai creditori nell'ipotesi di liquidazione controllata**, e precisamente:

<b>LIQUIDAZIONE CONTROLLATA</b>		<b>Valore stimato</b>	<b>Base d'asta (-25%)</b>
<b>BENI IMMOBILI</b>			
Diritti pari al 50% <i>pro indiviso</i> della piena proprietà di abitazione sita a L'Aquila in via Colombo Andreassi n. 3		66.725,00	50.043,75
Piena proprietà Fabbricato a L'Aquila, via Strada provinciale n. 5,		57.498,00	43.123,50
Piena proprietà Terreni siti a L'Aquila		3.420,30	2.565,23
<b>TOTALE VALORE BENI IMMOBILI</b>		<b>127.643,30</b>	<b>95.732,48</b>
<b>BENI MOBILI</b>			
Autovettura Fiat Punto immatricolata anno 2007, targata DG860BH			1.000,00
Autovettura Ford KA immatricolata anno 2005, targata CW737FM			500,00
Eccedenza stipendiale di euro 595,56 per 36 mesi			21.440,16
n. 3 tredicesime mensilità per 3 anni			5.550,00
<b>TOTALE VALORE BENI MOBILI</b>			<b>28.490,16</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>124.222,64</b>

**NOTA:** sul punto, lo scrivente rappresenta d'aver effettuato aggiornamento presso l'Agenzia del Territorio, acquisendo le visure catastali ed ipotecarie aggiornate del sig. Caporale, ivi allegate (**docc. 30 – 35**).

\*\*\*

**Nell'ipotesi di liquidazione controllata, occorre detrarre dal totale complessivo conseguibile in favore della massa, le seguenti componenti di costo e spesa, e precisamente:**

<b>Tipologia di costo/spesa</b>	<b>€</b>
- prededuzione OCC + compenso liquidatore (compenso unitario) 10% dell'attivo	12.422,26
- spese pubblicità	3.000,00
- spese legali (come da DM 55/14)	3.523,77
- PEC della procedura	366,00
- Oneri trascrizione procedura su beni immobili	900,00
- Oneri trascrizione procedura su beni mobili registrati	200,00
- compenso esperto stimatore anche ai fini della valutazione sulla divisibilità	2.500,00

- Gestione conto corrente della procedura	500,00
	<b>23.412,03</b>
<b>Valore netto distribuibile</b>	<b>100.810,60</b>

\*\*\*

Le percentuali di soddisfacimento proposta dal sig. Caporale è indicata nella tabella sottostante:

	<b>Importo €</b>	<b>% di soddisfo</b>	<b>Importo proposto €</b>
prededuzione	10.901,32	100,00	10.901,32
fondo spese di procedura	1.966,00	100,00	1.966,00
privilegiati ipotecari	152.986,99	32,6825	50.000,00
privilegiati non ipotecari	36.885,41	100,00	36.885,41
chirografari (declassati e per natura)	166.076,62	12,04263	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>368.816,34</b>		<b>119.752,73</b>

\*\*\*

**Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito**

#### **CREDITORE IPOTECARIO**

<b>Creditore</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo proposto</b>	<b>% di soddisfazione</b>
<b>ISEO SPV S.R.L. e, per essa, DOVALUE S.P.A. (ex Banca Intesa Sanpaolo - già UBI, già Banca 24-7)</b>	Mutuo ipotecario n. finanziamento 2004672 di originari € =180.000,00= erogati 12 luglio 2004 (cfr. all. 60)	152.986,99	<b>50.000,00</b>	32,6825
<b>TOTALE</b>		<b>152.986,99</b>	<b>50.000,00</b>	

#### **CREDITORI PRIVILEGIATI**

<b>Creditore</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo proposto (C)</b>	<b>% di soddisfazione</b>
------------------	----------------	------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>Avv. Lucio Campana,</b> già difensore e ora anche consulente (cd. <i>advisor</i> ) del proponente	<b>Compensi forensi maturati</b> (come da tariffario forense ex D.M. n. 55-2014 e 147-2022) <b>in 3</b> <b>processi civili: A) 1° grado</b> <b>Caporale-UBI, n. 527-2015 RGC</b> <b>(€ 9.231,06); B) 1° grado</b> <b>Caporale-ITAS n. 1714-2018</b> <b>RGC (€ 9.443,54); C) 2° grado</b> <b>Caporale-ITAS, n. 959-2019</b> <b>RGC (€ 12.753,24, all. 26-49), <u>in</u></b> <b><u>via privilegiata ex art. 2751 bis,</u></b> <b><u>n. 2, c.c.</u></b>	31.427,84	31.427,84	<b>100%</b>
<b>Agenzia delle Entrate</b> <b>- Riscossione</b> <b>(Teramo)</b>	Estratto di ruolo del 29/03/2024	2.567,80	2.567,80	<b>100%</b>
<b>Equitalia Giustizia</b>	Avviso 2023_EQG_GCG_00001316649 26-07-2023 ricevuta pec da Avv. Lucio Campana Sentenza civile 680-2023 Corte Appello L'Aquila (all. 52-54)	825,11	825,11	<b>100%</b>
<b>Regione Abruzzo</b>	bolli auto autovetture DG860BH e CW737FM	2.064,66	2.064,66	<b>100%</b>
<b>TOTALE</b>		<b>36.885,41</b>	<b>36.885,41</b>	

#### **CREDITORI CHIROGRAFARI (per natura e per declassamento)**

<b>Creditore</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo proposto</b>	<b>% di soddisfazione</b>
<b>ISEO SPV S.R.L. e per essa, DOVALUE S.P.A. e, per essa, DoValue Spa (ex Banca Intesa Sanpaolo - già UBI, già Banca 24-7)</b>	Residuo del credito ipotecario - credito chirografario per declassamento	102.986,99	12.402,34	12,04263
<b>FIDES spa</b>	Contratto cessione quinto dello stipendio n. 738507 pro solvendo in data 14 aprile 2015 - credito chirografario per natura	624,00	75,15	12,04263

<b>Dinamica Retail</b>	Delega cessione quinto dello stipendio 10 aprile 2018 n. 0000049155 - credito chirografario per natura	6.516,00	784,70	12,04263
<b>Compass gruppo medio banca</b>	Prestito personale 19 novembre 2018 n. 19954300 - chirografario per natura	16.283,70	1.960,99	12,04263
<b>Unione Banche Italiane</b>	Compenso forense giudiziale liquidato con sentenza n. 171-2018 Trib. L' Aquila RGC n. 527-2015 - credito chirografario per natura	19.552,21	2.354,60	12,04263
<b>CTU Dott. Paolo Tempesta</b>	Compenso professionale (giustificativo allegato al presente piano) (cfr. all. 80) Avviso parcella n. 4-2018 giudizio n. 527-2015 RGC	2.410,72	290,31	12,04263
<b>Itas Assicurazioni</b>	Spese di lite giudizio di 1° grado Caporale-ITAS n. 1714-2018 RGC - chirografario per natura	4.085,54	492,01	12,04263
<b>Itas Assicurazioni</b>	Spese di lite giudizio di 2° grado Caporale-ITAS n. 959-2019 RGC - chirografario per natura	10.135,05	1.220,53	12,04263
<b>Agenzia delle Entrate - Riscossione (Teramo)</b>	Estratto di ruolo del 29/03/2024	1.482,41	178,52	12,04263
<b>Bper banca</b>	Fido di scoperto sul conto corrente n. 106944 acceso presso la filiale dell'istituto in questione sita in via XX settembre all' Aquila - chirografario per natura	2.000,00	240,85	12,04263
<b>TOTALE</b>		<b>166.076,62</b>	<b>19.999,99</b>	

In sintesi, la proposta di ristrutturazione prevede il soddisfacimento del creditore prededucibile OCC per € 10.901,32, al netto di quanto riconosciuto per singole masse, da trarsi in parte sui ratei stipendiali del debitore, ed in parte dal credito futuro a titolo di T.F.S. che il debitore stesso avrà diritto di percepire prevedibilmente nell'anno 2033, ad avvenuta messa in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età e compatibilmente con i tempi di erogazione da parte dell'INPS. Il ricorrente si è impegnato altresì a porre a disposizione della procedura un fondo spese necessario per far fronte alla liquidità necessaria per gli adempimenti di legge (trascrizioni sui Pubblici Registri, costo attivazione PEC della procedura, oneri di gestione del conto corrente), da trarsi dalle somme accantonate nella procedura espropriativa presso terzi sopra richiamata.

Il corretto riparto impostato su detta regola prevede percentuali di soddisfo dei crediti via via decrescenti in relazione al minor grado di privilegio.

L'applicazione del criterio della 'priorità relativa' nella ristrutturazione *ex art. 67 CCII* risponde all'esigenza di salvaguardia del principio di effettività dello strumento offerto dall'ordinamento, perché vincolare il consumatore alla più rigida regola della 'priorità assoluta' significa ridurre drasticamente gli spazi di accesso alla procedura.

Infatti, la prassi ha evidenziato che la quasi totalità delle procedure del consumatore è caratterizzata, da un lato, da piani ultrannuali con attivi piuttosto contenuti, ricavati dai ratei mensili retributivi o pensionistici, e dall'altro lato, da un passivo che vede la presenza di crediti privilegiati che, spesso, assorbono interamente l'attivo del piano, impedendo, di fatto, anche il minimo soddisfacimento dei creditori chirografari; rendendo il piano inammissibile, con grave pregiudizio delle possibilità di accesso all'istituto, fruibile solo in presenza di risorse provenienti da terzi (finanza esterna).

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore si deve considerare ammissibile la distribuzione del valore secondo la regola della c.d. priorità relativa (RPR), tenuto conto dell'espressa previsione normativa *ex artt. 67 e sgg. C.C.I.* secondo la quale il piano ha "contenuto libero" e può prevedere pagamenti "parziali e differenziati" per i creditori, con l'unico limite della previsione dell'art. 67, quarto comma (**Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III Crisi e Insolvenza, 28 agosto 2023**).

\*\*\*

### **Valutazione convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria controllata**

Il quinto comma dell'art. 67 CCII consente la possibilità di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo ipoteticamente conseguibile da una possibile procedura di liquidazione controllata (art. 268 e sgg. CCII).

Come detto, il ricorrente per la valutazione del patrimonio immobiliare ha inteso avvalersi di relazioni di stima giurate a firma dell'Ing. De Amicis, e da valutazioni di parte dei beni mobili registrati, aventi esiguo valore e scarsa prospettiva di soddisfazione in sede liquidatoria.

L'alternativa liquidatoria controllata appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore degli immobili di proprietà del Signor Caporale (correttamente valorizzati nella presente procedura per €

95.732,48 al netto di ipotetici ribassi del 25% in sede di prima vendita giudiziarica), riuscirebbero a coprire il credito ipotecario di primo grado oggi in titolarità alla società di cartolarizzazione ISEO SPV S.r.l., ex Intesa Sanpaolo Spa (già UBI, Banca 24-7) solo per un importo pari ad € 45.688,73, da cui poi detrarre le spese e i compensi prededucibili di una eventuale procedura di liquidazione controllata. In ambito di liquidazione, il Liquidatore potrebbe dar mandato a tecnici di stimare i beni oggetto di vendita. Tali valutazioni sono ispirate alla logica della libera contrattazione al fine di non pregiudicare, sin dall'inizio, la possibilità di realizzo dei beni.

La norma utilizza il termine "ricavato" a differenza del termine "prezzo" comunemente utilizzato, ossia, quale somma libera disponibile per pagare i creditori prelatizi in ipotesi di liquidazione. Risulta, pertanto, evidente come, qualora la vendita si perfezionasse a prezzi di libero mercato, il ricavato da destinare ai creditori prelatizi, sarebbe certamente inferiore al prezzo di vendita ipotizzato dovendo quest'ultimo subire una decurtazione derivante dal sostenimento di quelle spese tipiche della procedura.

A tale riguardo, si elencano a seguire, alcune tipologie di spese:

- stima preventiva delle operazioni di vendita;
- spese pubblicitarie del bando di vendita tramite media specializzati;

Sempre in tema di prezzo si evidenzia che, anche in ipotesi di vendita forzata, si tende a collocare il bene ad un valore scontato da fattori di deprezzamento relativi alle seguenti circostanze:

- il bene viene venduto senza la garanzia da vizi;
- elevata offerta di beni della stessa tipologia staggit in procedure;
- il bene potrebbe subire un ulteriore deprezzamento quando nel caso di insuccesso del primo tentativo di vendita, ne segue un secondo ad un prezzo sensibilmente ribassato.

A seguito delle predette considerazioni, si ritiene corretta la valorizzazione, operata dal ricorrente, di un coefficiente di deprezzamento del 25% rispetto al valore indicato negli elaborati peritali, in considerazione delle spese specifiche della procedura di vendita propria della liquidazione nonché della vetustà degli immobili nonché la loro localizzazione geografica, senza considerare l'ulteriore compenso del liquidatore.

Idem dicasi quanto agli immobili non gravati da iscrizione ipotecaria, ove la proposta soddisfi appieno la previsione di distribuzione del cui ricavato ai creditori privilegiati (soddisfatti nel piano al 100%) in sede di collocazione sussidiaria nell'ipotesi liquidatoria controllata.

Quanto ai beni mobili registrati, sebbene il ricorrente abbia correttamente tenuto in considerazione il loro valore, seppur esiguo, l'utilità in favore della procedura sarebbe nulla, tenuto conto che le operazioni di vendita scontrerebbero l'incidenza dei relativi costi che andrebbero a svilire quasi completamente ogni possibilità di soddisfazione in favore della massa.

Vanno altresì formulate ulteriori considerazioni:

- la procedura di liquidazione controllata potrebbe attrarre all'attivo le sole eccedenze stipendiali ed ulteriori eventuali sopravvenienze, derivanti da atti *inter vivos* o *mortis causa*,

ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII, in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva, sempre al netto del c.d. minimo vitale incompressibile, da destinare al sostentamento personale e familiare ai sensi dell'art. 268 CCII.

Tanto premesso, per comparare l'ipotesi proposta nel piano di ristrutturazione dei debiti formulato dal sig. Caporale con l'alternativa della liquidazione controllata, lo scrivente gestore riporta di seguito tabella, contenente i dati numerici di raffronto:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE		Valore stimato	Base d'asta (-25%)		LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	Valore stimato	Base d'asta (-25%)
Diritti pari al 50% pro indiviso della piena proprietà di abitazione sita a L'Aquila in via Colombo Andreassi n. 3 (NON IPOTECATO)		66.725,00	50.043,75		Diritti pari al 50% pro indiviso della piena proprietà di abitazione sita a L'Aquila in via Colombo Andreassi n. 3	66.725,00	50.043,75
Piena proprietà Fabbricato a L'Aquila, via Strada provinciale n. 5 (IPOTECATO)		57.498,00	43.123,50		Piena proprietà Fabbricato a L'Aquila, via Strada provinciale n. 5,	57.498,00	43.123,50
Piena proprietà Terreni siti a L'Aquila (IPOTECATO)		3.420,30	2.565,23		Piena proprietà Terreni siti a L'Aquila	3.420,30	2.565,23
Autovettura Fiat Punto immatricolata anno 2007, targata DG860BH			1.000,00		Autovettura Fiat Punto immatricolata anno 2007, targata DG860BH		1.000,00
Autovettura Ford KA immatricolata anno 2005, targata CW737FM			500,00		Autovettura Ford KA immatricolata anno 2005, targata CW737FM		500,00
			<b>97.232,48</b>		Eccedenza stipendiale di euro 595,56 per 36 mesi		21.439,44
<b>Compenso O.C.C.</b>			<b>6.913,00</b>		n. 3 tredicesime mensilità per		5.400,00
<b>FONDO SPESE per:</b>							<b>124.071,92</b>
PEC della procedura			366,00	<b>a detrarre:</b>	- prededuzione OCC		6.913,00
Oneri trascrizione procedura su immobili (294 * 3)			900,00		- compenso del liquidatore		8.113,00
Oneri trascrizione procedura su mobili reg.			200,00		- spese pubblicità		3.000,00
Gestione conto corrente della procedura			500,00		- spese legali (come da DM 55/14)		3.523,77
<b>TOT. FONDO SPESE</b>			<b>1.966,00</b>		- PEC della procedura		366,00
					- Oneri trascrizione procedura su beni immobili		900,00
					- Oneri trascrizione procedura su beni mobili registrati		200,00
					- Gestione conto corrente della procedura		500,00
							<b>23.515,77</b>
<b>Importo €</b>				<b>Importo proposto €</b>			
prededuzione		6.913,00	100,00	6.913,00			
spese di procedura		1.966,00	100,00	1.966,00			
privilegiati ipotecari		142.311,00	35,1343	50.000,00	<b>Valore netto distribuibile</b>		<b>100.556,15</b>
privilegiati non ipotecari		38.823,84	100,00	38.823,84			
chirografari (declassati e per natura)		142.647,68	10,49158	14.966,00			
<b>TOTALE</b>		<b>332.661,52</b>		<b>112.668,84</b>	- Alternativa liquidatoria creditori ipotecari		45.688,73
					- Alternativa liquidatoria creditori privilegiati non ipotecari		50.043,75
MODALITA' DI VERSAMENTO					- Alternativa liquidatoria creditori chirografari		11.219,91
N. 13 rate annue per otto anni (per tot. 104 rate) di €		600,00		62.400,00	(differenza fra il valore dell'immobile non ipotecato e quello dei crediti privilegiati)		
maxirata mediante utilizzo parziale del TFS da percepire nell'anno 2033				50.268,84			
				<b>112.668,84</b>			

Sulla base dei riscontri e delle valutazioni eseguite, il sottoscritto OCC ritiene che il valore di liquidazione sia pari ad € **124.071,92** che, al netto di spese e competenze prededucibili per circa 23.000,00 euro, **risultando un netto ipoteticamente distribuibile di circa euro 100.000,00** (nella più ottimistica ipotesi di aggiudicazione dei beni al primo esperimento).

La proposta prevede invece la distribuzione in favore della massa dei creditori, della complessiva somma di **euro 112.668,84**, il cui ammontare è superiore a quanto prevedibilmente conseguibile da una eventuale procedura di liquidazione controllata (nella più ottimistica ipotesi di aggiudicazione dei beni al primo esperimento).

La proposta così strutturata sembrerebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII, ovvero: *“la proposta può prevedere per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”*.



A una prima lettura, questa disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che il debitore sia obbligato a pagare i crediti privilegiati entro il termine massimo di due anni, senza possibilità di ulteriori dilazioni. Tuttavia, un'interpretazione più approfondita, supportata dalla giurisprudenza e dalla *ratio* della normativa, suggerisce che è possibile prevedere dilazioni più lunghe, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Alla luce dell'articolo 70 del CCII, l'assenza di un limite massimo invalicabile per la moratoria nel piano del consumatore appare evidente. La possibilità per i creditori di contestare la convenienza del piano e il ruolo attivo del giudice nell'omologazione consentono di prevedere dilazioni ultrannuali, purché il piano sia conveniente per i creditori e rispetti gli obiettivi della procedura.

Questa disposizione introduce un meccanismo specifico per la contestazione della convenienza del piano da parte dei creditori, permettendo al giudice di omologare il piano anche in presenza di contestazioni, se ritiene che il credito dell'opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria controllata.

La finalità della normativa sul sovraindebitamento è quella di offrire al debitore una seconda *chance*, consentendogli di superare la crisi attraverso un piano sostenibile, e di garantire ai creditori una soddisfazione più efficace rispetto all'alternativa liquidatoria. Un'interpretazione restrittiva del termine di moratoria contrasterebbe con questa *ratio*, mortificando l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e penalizzando sia i debitori sia i creditori, che potrebbero ottenere una soddisfazione migliore attraverso un piano di rientro a lungo termine.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento perseguono l'obiettivo di consentire al debitore di superare la situazione di difficoltà economica, evitando il ricorso a procedure esclusivamente liquidatorie e garantendo ai creditori una soddisfazione, anche solo parziale, governata dalla *par condicio creditorum*.

\*\*\*

Ciò premesso, il sottoscritto gestore

### **ATTESTA**

che la proposta formulata dal sig. Caporale assicura il pagamento dei crediti, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in ipotesi di liquidazione controllata.

\*\*\*

### **Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento**

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

\*\*\*

### **Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

### **ESPRIME**

il proprio favorevole giudizio, in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

\*\*\*

### **Parere favorevole sulla richiesta di concessione delle misure protettive e di inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delega di pagamento**

Il sottoscritto gestore della crisi, tenuto conto di quanto richiesto dal ricorrente, posto che la richiesta formulata è funzionale alla fattibilità del piano ed è rispettosa della tutela del principio della *par condicio creditorum*,

### **ESPRIME**

altresì, sin d'ora, parere favorevole:

- **alla concessione delle misure protettive in favore del ricorrente**, aventi ad oggetto la protezione delle somme accantonate dal terzo pignorato Comune di L'Aquila, assegnate con ordinanza emessa nella procedura espropriativa presso terzi iscritta al n. 1097/2023 R.G.E. del Tribunale di Teramo, essendo le stesse destinate dal ricorrente sig. Caporale alla copertura delle spese prededucibili della presente procedura, ed essendo pertanto il loro pagamento in favore del creditore procedente suscettibile di violazione della *par condicio creditorum*;
- **alla richiesta di inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delega di pagamento** stipulati dal sig. Caporale rispettivamente con Fides Spa e Dinamica Retail Spa, meglio richiamati in premessa.

Produce la seguente documentazione:

- 1) Nomina gestore della crisi;
- 2) Accettazione incarico;
- 2 bis) conferma assenza censimento in CCIAA;
- 3) PEC trasmissione comunicazione *ex art. 9, co. 3 – bis 3, L. 3/2012*;
- 4) comunicazione *ex art. 9, co. 3 – bis 3, L. 3/2012*;
- 5) Istanza *ex art. 15, comma 10 L. 3/2012*;
- 6) Autorizzazione accesso banche dati;
- 7) anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari;
- 8) visura Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
- 9) verbale del 04-03-2021 di audizione;
- 10) proroga termine deposito della proposta da parte dell'O.C.C;
- 11) proroga termine deposito della proposta da parte dell'O.C.C;
- 12) proroga termine deposito della proposta da parte dell'O.C.C;
- 13) proroga termine deposito della proposta da parte dell'O.C.C;
- 14) PEC di richiesta di precisazione del credito ai creditori del 05/05/2025;
- 15) Riscontro Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Teramo;
- 16) Riscontro BPER;
- 17) Riscontro COMPASS;
- 18) Decreto di liquidazione CTU Dott. Tempesta emesso dal Tribunale di L'Aquila;
- 19) Avviso di parcella n. 4 CTU Dott. Tempesta;
- 20) Riscontro FIDES;
- 21) Articolo su SDL Centrostudi del 09/01/2024;
- 22) Estratto sentenza dichiarativa di fallimento della società Roma Servizi Srl in liquidazione emessa dal Tribunale di Brescia;
- 23) Comunicazione del ricalcolo del compenso del 24/04/2025, sottoscritta dal sig. Caporale;
- 24) Atto di precetto su mutuo da ISEO SPV S.r.l., e per essa doValue Spa del 04/03/2024;
- 25) Dichiarazione di credito del 29/03/2024 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 26) Tabulato cartelle esattoriali relative a detta dichiarazione;
- 27) ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Teramo nella procedura espropriativa presso terzi iscritta al n. 1097/2023 RGE;

- 28) estratto contributivo INPS;
- 29) estratto contributivo INPGI;
- 30) ispezione ipotecaria sintetica immobile sito in L'Aquila Via Andreassi con rinnnovazione dell'ipoteca del 2024;
- 31) ispezione ipotecaria sintetica immobile sito in L'Aquila Via Andreassi;
- 32) nota di iscrizione rinnovazione ipoteca 2024;
- 33) nota di trascrizione successione 2009;
- 34) Visura catastale attuale per soggetto;
- 35) Visura catastale attuale sintetica per soggetto;
- 36) Certificato di stato di famiglia.

Teramo, 16 Maggio 2025

Il gestore della crisi

(Avv. Berardo Di Ferdinando)